

Società delle Nazioni, al quale spetterà di decidere a maggioranza riguardo il mandato e le leggi fondamentali, il voto del rappresentante italiano dovendo in ogni caso essere compreso nella maggioranza stessa.

5° Oltre le considerazioni indicate nell'alinea che precede, si dovranno prendere per base i principi seguenti:

a) protezione della minoranza di razza, di lingua e di religione conformemente alle decisioni prese dalla Conferenza della Pace per casi analoghi, ed assicurante specialmente la libertà di coscienza, il libero esercizio del culto e di tutte le sue manifestazioni esterne, la libertà completa in materia di insegnamento per tutti gli abitanti dello Stato albanese;

b) l'organizzazione nella misura compatibile con le tradizioni del paese ed il funzionamento di un Governo effettivo di Corpi legislativi ed amministrativi in cui saranno rappresentati tutti gli elementi della popolazione;

c) eventualmente la creazione di una forza pubblica (gendarmeria e polizia) i cui ufficiali superiori potranno appartenere alla nazionalità dello Stato mandatario.

Il mandatario avrà il diritto durante il periodo di cinque anni, a partire dalla data dell'attribuzione del mandato, di mantenere nel paese truppe armate. Allo spirare di questo periodo lo Stato d'Albania cesserà di essere militarizzato e ciò in guisa stabile. Tuttavia la formazione di una milizia locale potrà essere prevista nel caso in cui il paese si trovasse nell'impossibilità di provvedere alla sua sicurezza interna per mezzo dell'arruolamento volontario della gendarmeria.

Parigi, 3 gennaio 1920.